

Protocollo: 2162/RU

COMUNICATO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-COREA DEL SUD STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Si riepilogano, a beneficio degli esportatori interessati, le procedure da seguire per acquisire lo **status di esportatore autorizzato** nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

L'Accordo è stato ratificato in Italia con legge 4 agosto 2015, n. 138.

Il Consiglio UE ha adottato in data 1° ottobre 2015 una decisione relativa alla conclusione di questo Accordo di libero scambio a seguito della sua avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

L'Accordo, pertanto, è ora definitivamente e pienamente operativo anche se la maggior parte delle sue disposizioni è stata applicata, provvisoriamente, fin dal 1° luglio 2011. Da tale data, infatti, le Parti contraenti hanno abolito la quasi totalità dei dazi all'importazione mentre, **dal 1° luglio 2016, i dazi saranno eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.**

Ottenere lo **status di esportatore autorizzato** dagli Uffici delle dogane è semplice. Questa autorizzazione costituisce un'opportunità singolare di accesso al mercato asiatico in quanto:

- tra l'UE e la Corea del Sud l'unica prova di origine contemplata è la **«dichiarazione di origine»**, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione
- lo *status* è concesso **indipendentemente dal valore dei prodotti esportati** e, a differenza di altri accordi, **anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni**

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio delle dogane del luogo nel quale l'esportatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine a condizione che:

- i prodotti in questione possano essere **considerati originari della parte UE o della Corea del Sud** e soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal protocollo
- **l'esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo

L'esportatore autorizzato deve:

- **riportare la seguente dichiarazione di origine** – stampata sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale, o compilata a mano con inchiostro e in stampatello -: *“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale¹ ... ”*
- **sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine** o, in alternativa, **consegnare all'Ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta**
- **indicare nel riquadro 44** della dichiarazione doganale di esportazione che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente.
- **compilare** la dichiarazione di origine **al momento dell'esportazione** dei prodotti cui si riferisce **o successivamente**, a condizione che sia

¹ indicare obbligatoriamente l'origine dei prodotti (ad es. “IT” per “Italia”). Se i prodotti sono originari di più paesi o territori unionali, nella dichiarazione dovrà essere indicato il codice ISO ALPHA identificativo dei medesimi, mentre l'indicazione dei paesi non originari e non coperti dalla dichiarazione non sarà effettuata sulla dichiarazione stessa ma dovrà risultare in fattura. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice

- **conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni**, a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme
- comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione **ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni** che ne hanno consentito il rilascio.

La dichiarazione di origine ha una **validità di dodici mesi dalla data di rilascio** da parte dell'Autorità emittente e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle Autorità doganali della parte importatrice.

Maggiori informazioni, istruzioni operative di dettaglio e modello di richiesta dello status sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Atti+amministrativi+generali/Accordi/>

Il Direttore Centrale

Dott.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.*